



Provincia di Vicenza

P.I. 03980860245

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE

Approvato con deliberazioni dei Consigli Comunali:

- n. 54 del 23.09.2020 del Comune di Altavilla Vicentina
- n. 42 del 29.09.2020 del Comune di Creazzo
- n. 33 del 29.09.2020 e n. 59 del 02.10.2025 del Comune di Sovizzo

Aggiornato con deliberazioni dei Consigli Comunali:

- n. 31 del 09.07.2025 del Comune di Altavilla Vicentina
- n. 40 del 23.09.2025 del Comune di Creazzo
- e n. 59 del 02.10.2025 del Comune di Sovizzo

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione;

Art. 2

Direzione e vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana;

Art. 3

Definizioni;

Art. 4

Richiesta di rilascio di concessioni e autorizzazioni;

Art. 5

Pubblicità e validità dei titoli;

Art. 6

Sospensione, revoca e decadenza dei titoli;

TITOLO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 7

Occupazione del suolo;

Art. 8

Domande per l'occupazione del suolo;

Art. 9

Occupazioni occasionali, temporanee, stagionali e permanenti;

Art. 10

Concessione di occupazioni permanenti;

Art. 11

Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante;

Articolo 12

Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali;

Articolo 13

Commercio in forma itinerante;

Art. 14

Occupazione di suolo pubblico o soggetto al transito per lavori edili e di manutenzione;

Articolo 15

Occupazioni per manifestazioni;

Articolo 16

Occupazioni con strutture pubblicitarie;

Articolo 17

Occupazioni per lavori di pubblica utilità;

Articolo 18

Occupazioni per traslochi e potatura piante;

Articolo 19

Occupazioni per comizi e raccolta di firme;

Articolo 20

Luminarie;

Articolo 21

Addobbi e festoni senza fini pubblicitari;

Articolo 22

Artisti di strada e spettacoli viaggianti;

Art. 23

Occupazione di suolo pubblico – Diniego;

Art. 24

Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo;

Art. 25

Installazione di tende solari;

Art. 26

Installazione di insegne, impianti pubblicitari, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari in luoghi pubblici o privati;

Art. 27

Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro;

Art. 28

Esposizione di derrate all'esterno dei negozi;

TITOLO III

NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 29

Disposizioni generali;

Art. 30

Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici;

Art. 31

Modalità di raccolta dei rifiuti domestici;

Art. 32

Modalità di utilizzo del composte domestiche ;

Art. 33

Modalità di raccolta dei rifiuti riciclabili non conferibili con le modalità della raccolta porta a porta ;

Art. 34

Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri e spandimento liquami;

Art.35

Trasporto di materiali di facile dispersione;

Art. 36

Sgombrare della neve e delle formazioni di ghiaccio;

Art. 37

Scarico di residui di costruzioni e riparazioni;

Art. 38

Combustione controllata residui vegetali;

Art. 39

Sorveglianza in materia di igiene ambientale;

Art. 40

Manutenzione degli edifici;

Art.41

Deturpamento di edifici pubblici e privati;

Art. 42

Distribuzione dei manifesti;

Art. 43

Battitura di panni e tappeti;

Art. 44

Pulizia di anditi e vetrine di negozi, esercizi e abitazioni;

Art. 45

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati;

Art. 46

Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione ed accampamenti;

Art. 47

Atti contrari al decoro e alla decenza;

Art. 48

Altri atti vietati;

TITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 49
Divieti;

Art. 50
Pulizia e manutenzione delle aree verdi private;

Art. 51
Manutenzione di piante e siepi;

TITOLO V
QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 52
Disposizioni generali;

Art. 53
Grida e schiamazzi;

Art. 54
Lavoro notturno;

Art. 55
Carico, scarico e trasporto merci che causano rumore;

Art. 56
Fasce orarie di rispetto della quiete diurna;

Art. 57
Spettacoli e trattenimenti;

Art. 58
Abitazioni private;

Art. 59
Pubblici esercizi e locali destinati a commercio in sede fissa;

Art. 60
Uso di macchine agricole e da giardino;

Art. 61
Attività produttive rumorose;

Art. 62
Attività edilizie rumorose;

Art. 63
Biliardini, flipper attività ricreative;

Art. 64
Uso dei dispositivi antifurto;

Art. 65

Uso dei “cannoncini” spaventapasseri e/o antigrandine” per allontanare i volatili;

Art. 66

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni;

Art. 67

Odori nauseabondi o molesti – Provvedimenti;

Art. 68

Trasporto di oggetti;

Art. 69

Deposito di cicli, ciclomotori e carrozzelle

Art. 70

Rovinio di parti od accessori di fabbricati;

Art 71

Carichi sospesi;

Art. 72

Protezioni in occasione di lavori

Art. 73

Uso e manomissione di segnali;

Art. 74

Apertura di botole e chiusini;

Art. 75

Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all’aperto;

Art. 76

Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

Art. 77

Carichi sospesi;

Art. 78

Recinzioni;

Art. 79

Uso e manomissione di segnali;

Art. 80

Detenzione e deposito di materie infiammabili;

Art. 81

Indicazione del recapito di persone per i casi di emergenza

Art. 82

Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni

Art. 83

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Art. 84

Uso delle risorse idriche potabili

TITOLO VI

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 85

Custodia e tutela degli animali;

Art. 86

Detenzioni di cani o altri animali in proprietà confinanti con aree pubbliche o con altra proprietà privata;

Art. 87

Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e tutela del patrimonio pubblico;

Art. 88

Obbligo di museruola e guinzaglio per i cani;

Art. 89

Accesso dei cani negli esercizi pubblici

Art. 90

Accesso degli animali a parchi pubblici e aree riservate

Art. 91

Fuga, smarrimento, cattura di cani ed altri animali

Art. 92

Protezione della fauna selvatica

Art. 93

Esposizione e vendita di animali

Art. 94

Spettacoli vietati

Art. 95

Colombi di città

Art. 96

Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI DI POLIZIA RURALE

Art. 97

Acque piovane;

Art. 98

Divieto di immettere direttamente acque usate;

Art. 99

Divieto di impedire il libero deflusso delle acque;

Art. 100

Manutenzione delle ripe ed attraversamenti, Espurgo di fossi e canali;

Art. 101

Distanze per fossi, canali ed alberi;

Art. 102

Tombinature;

Art. 103

Prelievi di acque correnti;

Art. 104

Prelievi di acque sotterranee;

Art. 105

Cartelli per esche derattizzanti;

Art. 106

Derattizzazione;

Art. 107

Lotta alle zanzare;

Art. 108

Difesa contro le malattie delle piante;

Art. 109

Divieto di vendita ambulante di piante o sementi;

Art. 110

Aratura dei terreni;

Art. 111

Isolamento e denuncia in caso di malattie infettive degli animali;

Art. 112

Seppellimento di animali morti per malattie infettive;

TITOLO VIII
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 113

Accertamenti;

Art. 114

Sanzioni amministrative;

Art. 115

Abrogazione di norme;

Art. 116

Reiterazione;

Art.117

Norma finale;

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in armonia con le norme speciali attinenti alla medesima materia e con le finalità dello statuto dell'Ente, adotta l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza preservando la collettività da situazioni di potenziale pericolo o danno, disciplinando il comportamento e le attività delle persone all'interno del territorio di competenza, al fine di salvaguardare la convivenza civile, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni tutelando la qualità della vita e dell'ambiente.

2. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso e/o aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

3. Secondo le previsioni del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 di concerto con il disposto di cui al D.Lgs. 112/1998, le Funzioni di Polizia Urbana concernono le attività di Polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio di competenza e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato.

4. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui sopra, detta norme autonome od integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:

- a. sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b. convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro;
- c. quiete pubblica e tranquillità delle persone;
- d. disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
- e. mediazione sociale, educazione alla legalità ed assistenza alle persone.

5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2

Direzione e vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P. Gli appartenenti alla Polizia Locale e in generale gli Agenti ed Ufficiali di P. G. come sopra specificati, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

2. E' altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni alle guardie venatorie ed ecologiche volontarie facenti parte di organismi regolarmente riconosciuti nonché ai funzionari comunali limitatamente alle materie di specifica competenza.

3. Qualora le norme del presente regolamento dispongano che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia come sanzione accessoria l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

4. Laddove il trasgressore non esegua quanto imposto come sanzione accessoria, nei termini impartiti nel verbale di accertamento stesso, si provvederà d'ufficio all'esecuzione con addebito delle spese e degli oneri a totale carico del trasgressore.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare nel perseguimento degli scopi di cui all'art. 1 del presente regolamento si definisce:

a. **SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'**:

l'insieme di tutte le attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale al fine di tutelare l'integrità fisica della popolazione;

b. **CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ, IGIENE E PUBBLICO DECORO**:

tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

c. **QUIETE PUBBLICA E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE**:

la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

d. **DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E DI INTRATTENIMENTO**;

la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali ed industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia.

e. **MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ ED ASSISTENZA ALLE PERSONE**;

le attività svolte a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti, le azioni che l'Ente intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza prevenendo la commissione degli illeciti, nonché il sostegno alle persone malate, indigenti od in situazioni di marginalità, ovvero l'attività svolta a sostegno delle categorie deboli, dei minori e dei soggetti, comunque, svantaggiati;

f. **SUOLO URBANO**:

- lo spazio urbano tutto con particolare riferimento al suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma soggetto ad uso pubblico costituito nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio;
- i parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in generale;
- le acque interne;
- i monumenti e le fontane monumentali;

- le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nei punti precedenti;

g. **FRUIZIONE DEI BENI COMUNI:**

il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni;

h. **UTILIZZAZIONE DEI BENI COMUNI:**

l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma a carattere temporaneo, di attività lecite anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata al rilascio di titolo autorizzativo (concessione o autorizzazione)

Art. 4

Richiesta di rilascio di concessioni e autorizzazioni

1. Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento diverse da quelle di competenza del SUAP, di cui all'art. 19 della L. 241/1990 devono essere indirizzate al Comune con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti. Per le presentazioni SCIA o inoltro istanze di competenza SUAP, le stesse dovranno avvenire attraverso apposito portale all'indirizzo www.ipresainungiorno.gov.it

2. Per decidere sulle istanze presentate, il Comune può avvalersi di organi tecnici e consultivi e può assumere informazioni e/o disporre accertamenti.

3. Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, l'organo competente ha facoltà di fissare un termine entro il quale il richiedente deve completare la documentazione necessaria per la definizione della pratica.

4. Tale termine può essere fissato normalmente fino a trenta giorni. In casi eccezionali e particolarmente quando per l'utilizzazione del titolo si renda necessario l'approntamento di locali o la esecuzione dei lavori, il termine stesso può essere congruamente prorogato.

5. I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

6. I titoli si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovute per l'atto medesimo;
- c) senza pregiudizio di diritti di terzi;
- d) con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
- e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
- f) con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico;
- g) con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni cui il titolo è subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.

7. Il Sindaco potrà subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli:

- a) ad un contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile, adeguato al rischio, che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazioni di sua libera scelta;

- b) a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e a spese del richiedente.

8. Nel testo dei titoli abilitanti o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

9. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale potrà a suo insindacabile giudizio revocare, con provvedimento motivato, le concessioni o le autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari od alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 5

Pubblicità e validità dei titoli

1. I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

2. Essi dovranno comunque essere esibiti, in originale, agli agenti che ne facciano richiesta.

3. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato dall'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

4. Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, previa richiesta scritta del titolare e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati

5. Per le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è prevista una sanzione amministrativa pari ad euro 50,00.

Art. 6

Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

1. Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- a) possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o dalla normativa vigente;
- b) possono essere revocati quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
- c) devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

2. Ove non sia diversamente stabilito, si intende decaduto il titolo:

- a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
- b) nelle materie non interessate dal libero scambio, quando, senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri (con o senza scopo di lucro).

3. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

4. Ove si reputi necessario, il Comune può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione.

TITOLO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 7

Occupazione del suolo

1. E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti e sottostanti detti luoghi, senza autorizzazioni dell'Autorità Comunale.

2. In ogni caso, deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni qualora l'occupazione riguardi aree soggette al transito pedonale, lo spazio per i pedoni può anche essere ricavato sull'opposta corsia dandone apposita indicazione secondo le vigenti normative del C.d.S.

3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1° del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pari ad euro 75,00 per alterazioni o occupazioni non aventi come finalità il lucro, la sanzione sarà pari ad euro 150,00 qualora le stesse avvengano per scopi commerciali o comunque generanti un profitto, oltre alla sanzione accessoria della messa in pristino dei luoghi nei termini che verranno indicati nel verbale di contestazione della violazione.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2° del presente articolo è soggetto ad una sanzione pari ad euro 100,00.

5. Per ogni violazione di qualunque articolo del presente titolo, ove sia prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi, il Comune, in caso di inottemperanza nei termini imposti nei verbali di contestazione, da parte del trasgressore, potrà provvedervi in sua vece con addebito di ogni spesa al trasgressore stesso, qualora il trasgressore non sia identificato o identificabile, il Comune potrà immediatamente procedere alla rimessa in pristino dei luoghi con asportazione degli oggetti dell'occupazione abusiva.

Art. 8

Domande per l'occupazione del suolo

1. Chiunque intenda occupare il suolo pubblico o aperto al pubblico transito dovrà fare domanda al Comune, indicando nella medesima la località e l'estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa ed ottenere apposita autorizzazione.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, fatte salve eventuali disposizioni specifiche previste negli articoli successivi, soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 150,00 ed alla rimessa in pristino dei luoghi nei termini indicati nel verbale di contestazione.

Art. 9

Occupazioni occasionali, temporanee, stagionali e permanenti

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 8 si distinguono in:
 - a. **occasionalì**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
 - b. **temporanee**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si

rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito di materiali, nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;

- c. **stagionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
- d. **permanenti**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 100,00 oltre alla sanzione accessoria della messa in pristino dei luoghi.

Art. 10

Concessione di occupazioni permanenti

1. Le occupazioni “permanenti” sono deliberate dalla Giunta Comunale, sentiti gli uffici competenti.

2. Le concessioni debbono essere disciplinate in ogni caso da apposita convenzione da stipularsi dagli interessati con il Comune.

Art. 11

Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio itinerante

1. Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio, sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 12

Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermi restando i limiti previsti dall'art. 11 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, devono rispettare gli orari indicati nell'autorizzazione

3. Chiunque non rispetta gli orari stabiliti è soggetto ad una sanzione amministrativa pari ad euro 50,00 salvo quanto previsto dalle specifiche norme in materia.

Articolo 13

Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e i coltivatori diretti, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, dell'apposito Regolamento Comunale e dei seguenti divieti e limiti:

- a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine tutelate da specifici motivi di interesse, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse. Tali vie e piazze e tali zone sono individuate e determinate con provvedimento dell'Ente, ove già non provveda il Regolamento;
- c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di due ore nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 250 metri dal punto precedentemente occupato;
- d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali, case di riposo o altri luoghi di cura, e di cimiteri;
- e) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;
- f) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

3. Fermo restando quanto previsto dalla L.R. n. 6 Aprile 2001 n. 10 in materia di commercio su aree pubbliche, chiunque viola le disposizioni contenute nelle lettere a) c) f) del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 50,00 mentre chi viola le disposizioni contenute nelle lettere b) d) e) è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 100,00.

Art. 14

Occupazione di suolo pubblico o soggetto al transito per lavori edili e di manutenzione

1. Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico, o soggetto al transito, con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie o altro materiale che possa comunque costituire pericolo o intralcio.

2. Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite, senza autorizzazione o concessione, tranne in occasione di manifestazioni pubbliche o religiose.

3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00; per le violazioni di cui al comma 2 (piccole occupazioni per cui non è previsto titolo autorizzativo effettuate nel giorno di manifestazioni) la sanzione amministrativa prevista sarà pari ad euro 25,00. Sarà inoltre prevista l'applicazione della sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Articolo 15

Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare mediante SUAP, richiesta di autorizzazione, da sottoporre ai competenti uffici comunali, con allegata la documentazione necessaria.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento con facoltà da parte dell'Ente di respingere l'istanza stessa senza motivazioni ulteriori qualora non pervenga entro tali termini. Tale termine viene aumentato ad almeno 60 giorni in caso sia necessario convocare Commissione comunale di Vigilanza.

5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

6. Tutte le manifestazioni di particolare rilevanza devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

7. L'autorizzazione per l'occupazione può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata; il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo la verifica o il sopralluogo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 300,00;

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 5 e 6 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 100,00;

Articolo 16

Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale per gli impianti pubblicitari e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.

5. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente in materia chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 100,00

Articolo 17

Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al competente ufficio tecnico comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data e ora di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di estrema urgenza la comunicazione può essere data nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

5. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 250,00.

Articolo 18

Occupazioni per traslochi e potatura piante

1. Chi, in occasione di un trasloco o per la potatura delle piante, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza al Comune, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 50,00.

Articolo 19

Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. L'autorizzazione deve

essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

2. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

Articolo 20

Luminarie

1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alla festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione e deve rispettare le disposizioni di C.d.S.

2. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al comune una dichiarazione sottoscritta da tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

3. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di rimessa in pristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 150,00

Articolo 21

Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici, addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose o civili per tutta la loro durata, fatte salve le luminarie che soggiacciono alle disposizioni del precedente articolo.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di rimessa in pristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che effettuano il montaggio.

Articolo 22

Artisti di strada e spettacoli viaggianti

1. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico, o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e di apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti o simili) e conseguentemente non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 69 del TULPS

2. Lo svolgimento delle attività degli artisti di strada è consentito senza necessità di autorizzazione e di pagamento del canone o tassa di occupazione suolo pubblico, su tutto il territorio comunale, isole pedonali e parchi pubblici inclusi, fatte salve le seguenti eccezioni:

- Immediate adiacenze dei luoghi di cura;
- Case di riposo;
- Ospedali e strutture sanitarie;
- Scuole, in concomitanza con lo svolgimento dell'attività didattica;

- Luoghi di culto in concomitanza con lo svolgimento delle funzioni religiose
- 3. Le attività degli artisti di strada devono avvenire senza l'impiego di strumenti di amplificazione sonora. Nel corso dell'esibizione è altresì vietato l'impiego di uno o più animali di qualsiasi specie.
- 4. L'eventuale raccolta delle offerte deve avvenire esclusivamente nel luogo dove si svolge l'esibizione, mediante contenitori posizionati a terra.
- 5. Lo svolgimento delle attività degli artisti di strada è consentito dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15 alle 21:00;
- 6. Qualsiasi genere di esibizione musicale non deve avere durata superiore alle 2 ore nello stesso luogo. Trascorso tale termine gli artisti hanno l'obbligo di spostarsi in altro luogo a distanza non inferiore a 150 metri.
- 7. In ogni caso, l'esibizione musicale degli artisti di strada non può svolgersi contemporaneamente a concerti, spettacoli e/o esposizioni organizzati da Enti pubblici o soggetti privati autorizzati dal Comune, né creare intralci alla circolazione o alle attività commerciali.
- 8. Gli artisti di strada dovranno, comunque, sottostare alle disposizioni impartite dalla Polizia Locale o dalle Forze di Polizia dello Stato per motivi di salvaguardia dell'interesse pubblico o della quiete pubblica.
- 9. Le produzioni o esibizioni artistiche sul suolo pubblico, che possono comportare sovraffollamento, pericolo o disturbo alla quiete pubblica, sono soggette ad avviso preventivo al Sindaco il quale, valutate le condizioni di sicurezza e opportunità, potrà assentirne tacitamente l'esecuzione o vietarle espressamente.
- 10. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate e rispettando le prescrizioni impartite a tal fine.
- 11. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 100,00.

Art. 23

Occupazione di suolo pubblico – Diniego

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Debbono essere negate quando pregiudichino l'incolumità pubblica.

Art. 24

Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo

1. Ai titolari di permessi di occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte, è vietato:
 - a) infiggere pali o punte nel suolo;
 - b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
 - c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
 - d) riparare o provare veicoli (sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito), riparare mobili, spaccare legna o compiere altre attività simili così come esercitare attività quali pulire utensili, attrezzi o altri oggetti che limitino la fruizione del suolo pubblico da parte della collettività
 - e) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.

3. I titolari di autorizzazioni o concessioni per la occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante, e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico e scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

4. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. a) b) c) d) del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 100,00. Per le violazioni di cui al comma 1 lett. e) e comma 2 è prevista una sanzione amministrativa pari ad euro 150,00. Per tutte le violazioni del presente articolo verrà applicata la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi, qualora non venga provveduto immediatamente alla rimessa in pristino dei luoghi, o la stessa avvenga parzialmente, l'organo comunale competente in modo autonomo o anche con l'ausilio di ditte specializzate, provvederà alla rimessa in pristino con spese a totale carico del trasgressore.

Art. 25

Installazione di tende solari

1. Le tende e loro accessori sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio devono avere l'orlo inferiore ad una altezza non minore di metri 2,20 dal suolo, o comunque all'altezza superiore eventualmente stabilita dal Regolamento Edilizio Comunale.

2. Il Comune stabilisce la sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica.

3. L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico o aree soggette al pubblico passaggio è di regola vietato qualora ostino ragioni di viabilità o di decoro edilizio od ambientale.

4. Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico monumentale o storico.

5. In tempo di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio molestia o pericolo alla incolumità delle persone o alla circolazione.

6. Le tende già installate dovranno essere adeguate alle prescrizioni del presente articolo.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 50,00 ed all'adeguamento dei tendaggi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 26

Installazione di insegne, impianti pubblicitari, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari in luoghi pubblici o privati

1. Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, e dal regolamento edilizio, dal regolamento sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, è vietata l'installazione di insegne, impianti pubblicitari, targhe, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni ed altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Comune, che potrà comunque proibirne il collocamento quando ne derivi alterazione od occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati, risulti offeso il decoro o l'aspetto dei luoghi pubblici.

2. Il Sindaco può prescrivere che le insegne o i cartelli inerenti a qualsiasi attività ed i cartelli pubblicitari abbiano determinate caratteristiche in armonia con le esigenze ambientali.

3. Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento diretto verso aree di pubblico transito e che sviluppino la fonte luminosa verso l'alto.

4. Per le installazioni di cui al primo comma, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata, l'altezza dal suolo non potrà essere inferiore a metri cinque.

5. L'installazione di vetrine o bacheche potrà essere autorizzata di volta in volta tenuto conto della sporgenza dal muro e dalla località.

6. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 50,00 ed al ripristino dello stato dei luoghi oppure all'adeguamento delle insegne, impianti pubblicitari, targhe, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni ed altri mezzi pubblicitari alle disposizioni di cui sopra.

Art. 27

Collocamento di tavoli, sedie , piante ornamentali, merci o altro

1. L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posacicli, attrezzature commerciali, merci od altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non ostino motivi estetici, viabilistici o di incolumità delle persone.

2. Nel titolo può essere stabilito che la occupazione di cui sopra non è consentita in determinati orari o quando i locali siano chiusi per consentire il transito dei pedoni nelle aree sopra indicate, in tempo di pioggia o in condizioni atmosferiche avverse dette occupazioni devono essere rimosse.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 100,00 ed all'eventuale rimozione immediata delle strutture collocate senza autorizzazione fino all'eventuale regolarizzazione delle stesse.

Art. 28

Esposizione di derrate all'esterno dei negozi

1. Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene.

2. Dette merci debbono comunque essere tenute ad una altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 50,00 ed all'adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 2 o alla rimozione delle stesse fino alla loro regolarizzazione.

TITOLO III

PULIZIA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 29

Disposizioni generali

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili devono provvedere al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

3. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

4. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

5. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

6. Le violazioni di cui ai commi da 1 a 4, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 100,00 e l'obbligo di sistemazione dei luoghi in ottemperanza alle suddette disposizioni, le violazioni di cui al comma 5 saranno sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada.

7. È vietato prima, durante o dopo la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile, il lancio e/o spargimento di riso, pasta, confetti o altro genere alimentare, petali, coriandoli o altri oggetti in plastica all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia, negli annessi spazi a servizio dei medesimi nonché negli spazi esterni attigui.

8. È altresì vietato il rilascio di palloncini, anche se biodegradabili, nastri colorati, lanterne cinesi o di altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente in occasione della celebrazione di matrimoni o la costituzione di unioni civili, di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni, anche sportive.

9. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 100,00 oltre alla rimessa in pristino dei luoghi anche attraverso la pulizia delle aree imbrattate.

Art. 30

Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

3. E' fatto obbligo ai titolari di bar, ristoranti e simili pubblici esercizi di provvedere alla costante pulizia delle aree pubbliche, degli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, limitrofe alla loro attività entro un raggio di 15,00 mt misurato dal perimetro esterno del locale e delle aree occupate dal medesimo esercizio, avendo cura in particolare di raccogliere i rifiuti ivi abbandonati. Può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei porta - rifiuti.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 100,00 ed all'immediato ripristino dei luoghi e del decoro degli stessi.

Art. 31

Modalità di raccolta dei rifiuti domestici

1. La raccolta di rifiuti domestici è effettuata con il sistema porta a porta, con la differenziazione del rifiuto nelle frazioni: Umido, carta-cartone-tetrapack, plastica e lattine e secco non riciclabile. Le utenze dovranno:

- a) raccogliere la frazione di rifiuto secco non riciclabile in sacchi di polietilene o altro materiale parimenti idoneo, nei colori eventualmente stabiliti dal gestore, che lascino visibile il contenuto in trasparenza o negli appositi bidoni consegnati ad ogni utenza, laddove previsti dal gestore;
- b) raccogliere la frazione di rifiuto umido in sacchi trasparenti in materiale biodegradabile e riporli chiusi all'interno del contenitore (biopatumiera) consegnato ad ogni utenza dalla ditta appaltatrice del servizio o negli appositi contenitori stradali ove previsti;
- c) raccogliere plastica e lattine, preventivamente pulite e prive di residui, in sacchi di polietilene, o altro materiale parimenti idoneo, nei colori eventualmente stabiliti dal gestore, che lascino visibile il contenuto in trasparenza o negli appositi sacchi trasparenti a perdere con logo/denominazione del gestore del servizio, laddove previsti dal gestore;
- d) raccogliere carta-cartone-tetrapack in sacchetti o scatole di carta/cartone chiusi con spago in colli, o negli appositi contenitori laddove previsti dal gestore, del peso non superiore a 15 kg;
- e) per i comuni nei quali è stato attivato il servizio porta a porta, raccogliere il vetro all'interno dell'idoneo bidone consegnato ad ogni utenza dalla ditta appaltatrice del servizio.

2. A coloro che riporranno all'interno dei sacchi/contenitori rifiuti non conformi per tipologia al tipo di raccolta o utilizzano sacchi non conformi per tipologia o trasparenza o colore, non verrà raccolto il rifiuto. L'operatore incaricato della raccolta in questo caso lascerà presso l'utenza avviso scritto motivando la mancata raccolta. In tal caso l'utente dovrà ritirare il rifiuto e riporlo nuovamente all'interno della propria proprietà.

3. Il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere effettuato mediante deposito degli stessi, con le modalità sopraccitate, fuori dalla propria abitazione dopo le ore 19:00 del giorno precedente il giorno di raccolta; Per le sole aree produttive e solo nel caso la raccolta avvenga di lunedì, il conferimento dei rifiuti potrà avvenire due giorni prima del giorno della raccolta. Tutti i contenitori dovranno essere riposti, dopo il loro svuotamento, nuovamente all'interno della proprietà privata, salvo diversi accordi presi con il competente ufficio comunale. Sono fatti salvi tutti i contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti e delle pile esauste collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati.

4. Fatte salve le eccezioni di cui ai commi precedenti e degli articoli seguenti è vietata qualunque altra forma o modalità di deposito di rifiuti.

5. Chiunque non rispetta gli orari per il conferimento dei rifiuti, l'obbligo di riposizionamento dei contenitori per la raccolta presso la propria utenza dopo lo svuotamento, o utilizza sacchi/contenitori non conformi alle prescrizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione pecuniaria pari ad euro 25,00;

6. Chiunque, purchè registrato come utenza per il servizio di raccolta dei rifiuti, abbandona in luoghi diversi dall'esterno della propria utenza rifiuto correttamente differenziato, o in alternativa conferisce all'esterno della propria utenza rifiuto non differenziato, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 150,00;

7. la sanzione sarà aumentata ad euro 300,00 qualora il rifiuto non differenziato venga abbandonato nel territorio comunale in luoghi diversi dall'esterno della propria utenza o venga effettuato, differenziato o non, da soggetti non titolari di utenza per la raccolta porta a porta anche qualora gli stessi li depositino fuori da abitazioni altrui o all'interno di contenitori altrui.

Art. 32

Modalità di utilizzo del composte domestico

1. Coloro che utilizzano il composte domestico, o mettono in atto tecniche di compostaggio domestico per la frazione del rifiuto umido, dovranno posizionare il punto di deposito ad almeno

mt. 2,00 dal confine di proprietà ed almeno mt. 7,00 dagli edifici di terzi o regolarmente occupati da terzi. Nel caso di aree private di proprietà condominiale con utilizzo di un sistema di compostaggio fra più utenti, dovrà essere nominato un responsabile che dovrà assumere l'obbligo di controllarne il buon utilizzo in base alle norme igieniche ed a quelle specifiche previste dalla guida al compostaggio domestico e risponderà di ogni inosservanza alle stesse.

2. I suddetti limiti potranno essere ridotti qualora vi sia l'assenso di terzi confinanti e non sussistano problemi igienici.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 50,00 salve diverse disposizioni di legge ed all'adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 33

Modalità di raccolta dei rifiuti riciclabili non conferibili con le modalità della raccolta porta a porta

1. Nei comuni dove è prevista la raccolta del vetro tramite campane stradali, le utenze domestiche e non, sono inoltre tenute alla differenziazione del vetro il quale andrà conferito al servizio di raccolta utilizzando le apposite campane dislocate sul territorio.

2. Il deposito di vetro fuori dalle campane comporterà sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 50,00 mentre il deposito di altre tipologie di rifiuto all'esterno o all'interno delle campane comporta violazione dell'art. 31 del Regolamento e verrà sanzionato ai sensi dello stesso.

3. Tutte le altre tipologie di rifiuti riciclabili per le quali non è prevista la raccolta porta a porta o mediante contenitori stradali, potranno essere conferite dalle utenze domestiche e non domestiche, in questo caso limitatamente ai rifiuti assimilati agli urbani, presso il Centro di Raccolta Comunale, al cui regolamento si rimanda per approfondite disposizioni sull'utilizzo dello stesso.

4. Salvo quanto può essere disposto dal regolamento sopra citato è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito e raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare e asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

5. E' vietato a chiunque attendere o trattenersi davanti o nei pressi del Centro di Raccolta Comunale, durante l'orario di apertura, al fine di raccogliere materiale di qualsiasi tipo destinato al conferimento. La sanzione prevista dal successivo comma verrà applicata anche a colui che davanti o nei pressi del Centro di Raccolta Comunale, durante l'orario di apertura dello stesso, consegna a terzi il materiale in suo possesso destinato ad essere conferito come rifiuto.

6. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 100,00.

Art. 34

Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri e spandimento liquami

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici per quanto di competenza hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche e assimilabili con cadenza periodica, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

2. Le operazioni di espurgo e trasporto di materiali liquidi e solidi provenienti dalle fosse biologiche e assimilabili e/o dalle stalle, dovranno essere effettuate in conformità alla normativa vigente e in particolare nel rispetto del D.Lgs. n. 03/04/2006 n. 152 e della L.R.V. n. 33/1985 e successive modificazioni.

3. Le operazioni di spurgo delle fosse biologiche e assimilabili devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

4. Oltre a quanto previsto dai regolamenti comunali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è vietato:

- a. lo spandimento dei liquami su terreni agricoli nei giorni festivi e durante le festività civili e religiose ed, in particolare, nei giorni o settimane in cui sono organizzate feste ricorrenti od altre manifestazioni.
- b. lo spandimento dei liquami su terreni agricoli distanti meno di mt. 150 da abitazioni residenziali, diverse da quelle del titolare, dalle ore 08,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,00 alle ore 21,00.

5. Il liquame suino e la pollina dovranno essere sparsi alla distanza di almeno 100 metri dal centro abitato rispettando quanto stabilito dal comma precedente con obbligo del loro immediato interrimento.

6. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente, chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 100,00.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 300,00.

Art.35

Trasporto di materiali di facile dispersione

1. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiale di facile dispersione deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni nel suolo e nell'aria, per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

2. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o degli esercizi commerciali e simili posti lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 50,00 nonché alla sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi. Qualunque spesa sostenuta dall'Amministrazione, la quale avrà comunque facoltà di provvedere alla rimessa in pristino qualora il responsabile non vi provveda celermente, sarà a carico del trasgressore così come individuato al comma 2 del presente articolo.

Art. 36

Sgombro della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. I proprietari o gli affittuari e inquilini, laddove presenti, delle case e gli esercenti dei negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e dal ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiole le formazioni di ghiaccio sul suolo.

2. Nel caso di formazione di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

3. In caso di abbondanti nevicate, l'Ufficio competente potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

4. Qualora il Comune, con propria ordinanza, ritenga di stabilire che le falde dei tetti prospicienti via, piazze, spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio debbano essere muniti di idoneo paraneve, ogni proprietario o inquilino di detti immobili dovrà provvedere costantemente e tempestivamente a scaricare la neve e il ghiaccio dalle porzioni di tetto a valle del paraneve, dalle grondaie, dai poggiali e dalle sporgenze in genere.

5. Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele eccezionali.

6. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio proveniente da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

7. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale e comunque dovrà consentire il deflusso delle acque nelle caditoie stradali.

8. Qualora il Comune provveda direttamente alla spalatura o all'asporto, la neve dovrà al più presto possibile essere trasportata a cura dei frontisti, in aree private non soggette a pubblico passaggio o nelle aree autorizzate.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 50,00.

Art. 37

Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

1. Resta vietato eseguire, senza titolo del Comune, lo scarico ed il deposito anche temporanei nel suolo pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento .

2. Lo scarico o il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'Autorità Comunale.

3. Senza autorizzazione del Comune è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.

4. Il Comune può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 250,00 e dovrà provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

Art. 38

Combustione controllata residui vegetali

1. Salve eventuali disposizioni specifiche emanate di volta in volta dagli organi competenti, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di piccoli cumuli di materiale vegetale derivante da attività agricole, forestali o da attività di manutenzione di orti e giardini privati, in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (unità di misura del volume apparente ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) per ettaro.

2. La combustione controllata di residui vegetali deve, in ogni caso, essere effettuata ad una distanza pari o superiore a metri 100 da abitazioni, strade e boschi a patto che le emissioni di fumo non provochino danno o molestia ai vicini o al transito sulla pubblica via. Il rispetto della distanza di metri 100 dai boschi può essere derogata a seguito di rilascio di autorizzazione da parte Servizio Forestale Regionale.

3. La combustione controllata di residui vegetali deve volgersi nelle giornate di assenza di forte vento, avendo cura di isolare l'intera zona in cui avviene la combustione tramite la creazione di una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte delle fiamme, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci, la costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia.

4. Le ceneri derivanti, dalla combustione controllata del materiale vegetale, devono essere recuperate ed essere distribuite sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

5. E' fatto divieto di accendere fuochi e di utilizzare bracieri mobili nelle aree verdi di proprietà comunale.

6. E' sempre vietata la combustione controllata di residui vegetali agricoli e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Veneto.

7. In tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10) il comune con propria ordinanza può differire o vietare la combustione controllata di residui vegetali agricoli e forestali.

8. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3° del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa di € 200,00, per le violazioni agli ulteriori commi è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

Art. 39

Sorveglianza in materia di igiene ambientale

1. Fatte salve le competenze di cui all'art. 2 del presente regolamento in ordine all'accertamento delle violazioni, la contestazione e verbalizzazione delle stesse, in materia di igiene ambientale, contenute nel presente regolamento sono affidate alla Polizia Locale, ai Pubblici Ufficiali degli organi preposti (ARPAV, Polizia Provinciale ecc.), agli ispettori ecologici dipendenti dei soggetti gestori del servizio RSU solo se appositamente formati ed incaricati ex art. 13 Legge 689/81, alle guardie giurate volontarie nominate dall'Amministrazione Provinciale qualora convenzionate con l'Ente.

Art. 40

Manutenzione degli edifici

1. I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende e ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

2. Debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.

3. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere a tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.

4. Sono inoltre obbligati ad apporre all'esterno di ogni abitazione in modo ben visibile, chiaro e leggibile il numero civico attribuito alla stessa, sostituendolo qualora sia danneggiato dal tempo o dalle intemperie e comunque mantenendolo sempre pulito e sul campanello sia riportato almeno il cognome del residente o del richiedente residenza fin dal giorno in cui la richiesta di iscrizione anagrafica viene presentata al preposto ufficio comunale e sino al cessare della propria residenza.

5. Gli amministratori di condominio devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio

nome, indirizzo e recapito telefonico. Tale targhetta, per non essere soggetta alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità dovrà essere di dimensioni massime pari a 25 cm quadrati

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 50,00 ed all'adeguamento alle prescrizioni di cui sopra degli edifici entro i termini indicati nel verbale di contestazione.

Art.41

Deturpamento di edifici pubblici e privati

1. Senza pregiudizio per le sanzioni penali è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i pali di illuminazione pubblica, la segnaletica stradale, i marciapiedi i parapetti dei ponti, gli alberi, le campane per la raccolta del vetro o simili e qualsiasi altro manufatto.

2. Qualora non individuato il responsabile dell'imbrattamento, sarà onere dei proprietari, locatari o di chiunque abbia in gestione il bene, provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte, e comunque la superficie dei manufatti, qualora il responsabile venga individuato, ogni onere sopracitato sarà a suo carico, fatta salva la facoltà per i proprietari, locatari e conduttori del bene, qualora quest'ultimo non intervenga in modo tempestivo o comunque non effettui il ripristino in modo idoneo, di procedere alla rimessa in pristino addebitando al responsabile tutte le spese derivanti.

3. Nei casi urgenti per motivi di ordine o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti con spese a carico degli interessati.

4. Secondo il prescritto di cui al comma 2°, qualora i proprietari, i locatari, gli utenti degli edifici o chiunque altro abbia interesse, non provveda tempestivamente, e comunque entro quarantotto ore dalla constatazione, alla eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, qualora offensivi per la morale o per il pubblico decoro, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso e con spese a carico degli interessati.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1° del presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 500,00 ed al ripristino immediato, a proprie spese, dell'estetica delle strutture danneggiate o imbrattate.

6. Se la violazione riguarda l'affissione di manifesti in genere, quali papiri universitari o cartelli di annunci di matrimonio, la cui affissione non ha determinato danni alle strutture, la sanzione è ridotta ad euro 25,00.

Art. 42

Distribuzione dei manifesti

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciar cadere anche dai veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.

2. La distribuzione dei materiali sopradetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

3. Sono vietati la distribuzione a mano sulle aree riservate alla circolazione dei veicoli ed il collocamento del materiale suddetto sui veicoli in sosta.

4. E' consentita la sola distribuzione a mano di volantini pubblicitari "ad personam" (fatta eccezione per l'area mercato e davanti alle scuole in occasione dell'entrata/uscita degli studenti), previa comunicazione al Comando della Polizia Locale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 100,00. Della presente violazione risponderanno il soggetto incaricato

della distribuzione (persona fisica o giuridica), il soggetto che ha presentato la comunicazione di cui al precedente comma o qualora non identificati o immediatamente identificabili, il committente del messaggio pubblicitario.

Art. 43

Battitura di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto al pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 25,00.

Art. 44

Pulizia di anditi e vetrine di negozi, esercizi e abitazioni

1. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia o intralcio ai passanti.

2. Il Comune potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 25,00.

Art. 45

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

2. I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico delle stesse.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 50,00, se l'intasamento è derivante dall'introduzione di spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque la stessa è elevata ad euro 150,00 e concorre con la violazione dell'art. 31 del presente regolamento pertanto verranno contestate e sanzionate entrambe le violazioni.

Art. 46

Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione ed accampamenti

1. In tutto il territorio è vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento in aree pubbliche e private.

2. Gli addetti al controllo sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei mezzi con la massima efficacia e rapidità.

3. La sosta di caravan, autocaravan o assimilabili, di soggetti nomadi è consentita solo ed esclusivamente nel campo sosta all'uopo predisposto.

4. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di

euro 350,00 oltre che alla sanzione accessoria della rimozione forzata dei mezzi con addebito delle spese al trasgressore, o in via solidale al proprietario dello stesso qualora i mezzi risultino incustoditi.

Art. 47

Atti contrari al decoro e alla decenza

1. In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uopo destinati nonché esibire parti intime del corpo.

2. Con apposito provvedimento del Comune o di altra Autorità competente può essere vietato altresì il nuoto e il bagno nei laghi o nei corsi d'acqua prospicienti aree pubbliche.

3. In tutto il territorio è inoltre vietato l'esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico in qualsiasi modo esercitata, contrattare, far salire e/o trasportare a bordo del proprio veicolo, soggetti che esercitano l'attività di meretrice su strada, o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento e/o le modalità comportamentali, manifestino comunque l'intenzione di esercitare attività consistente in prestazioni sessuali.

4. E' fatto divieto a chiunque di fermare sulla pubblica via o comunque in luogo aperto al pubblico il veicolo condotto quando ciò sia finalizzato a consumare o contrattare prestazioni sessuali.

5. Se il soggetto è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza nella "fermata del veicolo" per richiedere informazioni ovvero concordare prestazioni sessuali con i soggetti di cui al comma 3, consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra specificati costituisce palese conferma dell'avvenuta violazione al presente regolamento.

6. La medesima violazione si concretizza anche quando l'attività di contrattazione e/o il perfezionamento della stessa avvenga al di fuori del veicolo o anche a piedi.

7. Anche al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, in tutto il territorio è fatto divieto di mostrarsi in pubblico in abiti che offendano il comune senso del pudore. Tale divieto è motivato da esigenze di tutela del decoro e della decenza ed è volto ad evitare che tali comportamenti inducano alla domanda di prestazioni sessuali con conseguente interferenza sulla sicurezza della circolazione veicolare e sul traffico.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 500,00.

Art. 48

Altri atti vietati

1. In tutto il territorio resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, cose o animali;
- b) gettare o lasciare cadere carta, liquidi, polveri, mozziconi di sigaretta od altri oggetti;
- c) eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;
- d) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- e) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
- f) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- g) sedersi sulle aiuole, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti;
- h) arrampicarsi sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
- i) fare uso delle giostrine e degli impianti ricreativi per bambini ai maggiori di anni 14;
- j) lasciare sporco o ingombro il suolo pubblico da parte di chiunque effettui carico-scarico o trasporto di merci;

k) Gettare cose o materiali (come farina, gesso, ecc.) anche dall'interno dei veicoli, che possono imbrattare o molestare le persone o lordare il suolo pubblico da applicarsi in via residuale all'applicazione del codice della strada.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 50,00 nonché alla sistemazione dei luoghi in ottemperanza alle suddette disposizioni

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 49

Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi, sentieri boschivi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) calpestare le aiuole;
- e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 50,00.

Art. 50

Pulizia e manutenzione delle aree verdi private

1. I proprietari e i conduttori di terreni, giardini, aree verdi in genere, presenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo di mantenere gli stessi in condizioni decorose effettuandone con cadenza periodica la manutenzione, la pulizia e lo sfalcio d'erba (almeno ogni 45 giorni e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità), evitando accumuli di materiali di qualsiasi tipo (es. ramaglie e residui vegetali, attrezzature, materiali vari, ecc.) e di macchinari di qualsiasi tipo. Gli stessi sono altresì tenuti ad effettuare le debite operazioni di disinfestazione e/o derattizzazione di insetti / ratti ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

2. I proprietari di lotti o di edifici prospicienti la pubblica via hanno l'obbligo di provvedere allo sfalcio e/o estirpamento e pulizia delle erbe poste lungo il fronte di proprietà e delle piante poste lungo le recinzioni in modo tale che la vegetazione non invada le aree pubbliche (marciapiedi, strade, parcheggi, ecc.). Gli stessi hanno pure l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle aree pubbliche (marciapiedi, strade, parcheggi, ecc.) dai residui vegetali (foglie, fiori, frutta, rami, ec..) provenienti dalla propria proprietà, ponendo particolare riguardo nella pulizia dai residui vegetali delle griglie delle caditoie al fine di consentire il regolare deflusso delle acque dalla sede stradale.

3. I proprietari dovranno inoltre tenere in buono stato i lotti di terreno ricompresi nelle lottizzazioni o comunque situati nelle vicinanze di abitazioni o prospicienti la sede stradale, effettuando lo sfalcio dell'erba con cadenza periodica almeno ogni 45 giorni, e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

4. Per le aree poste fuori dal centro abitato, e comunque lontane da abitazioni è fatto obbligo di curare la pulizia delle stesse secondo le buone tecniche agronomiche.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00, se trattasi di aree di pertinenza di fabbricati. La medesima sanzione viene elevata ad euro 300,00 qualora il soggetto sia stato, nel quinquennio precedente, già diffidato o sanzionato per l'omesso sfalcio del medesimo terreno, la sanzione viene altresì elevata ad euro 500,00 qualora il soggetto sia stato già diffidato o sanzionato, nel quinquennio precedente per 2 o più volte per l'omesso sfalcio del medesimo terreno.

6. Nel caso di aree urbanizzate non ancora edificate (aree di lottizzazione) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00 per i lotti di superficie fino a 1.000 mq e la sanzione pecuniaria di € 300,00 per i lotti di superficie superiori a 1.000 mq. La sanzione viene elevata ad euro 500,00 qualora il medesimo detentore/proprietario/conducente o figura assimilabile sia già stato diffidato o sanzionato 1 o più volte nel quinquennio precedente per l'omesso sfalcio della medesima area avente le caratteristiche di cui sopra a prescindere dalle dimensioni.

7. Gli interventi di pulizia e sfalcio dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale, sarà emanata ordinanza di esecuzione dei lavori necessari, con previsione di intervento sostitutivo coattivo con spese di intervento interamente a carico del trasgressore.

Art. 51

Manutenzione di piante e siepi

1. I proprietari o titolari di altri diritti reali di fondi confinanti con aree e spazi pubblici sono obbligati a tenere regolate le siepi vive, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine di proprietà ed ad arretrare le coltivazioni quando viene impedita la libera visuale e/o compromessa la leggibilità della segnaletica stradale, con pregiudizio della sicurezza per chi transita sulla via pubblica secondo quanto stabilito dal vigente Codice della Strada.

2. Gli stessi devono altresì provvedere nel più breve tempo possibile a rimuovere alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che, per effetto delle intemperie o per qualsiasi causa, vengano a costituire pericolo per le aree di proprietà pubblica.

3. In prossimità di incroci e curve gli arbusti o rami di piante devono essere tagliati fino ad 1,5 metri dal ciglio stradale o dal ciglio dei canali.

4. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai metri 3,00, al di sopra del marciapiede, e metri 5,00 se sporgono sopra la carreggiata, purché i proprietari delle piante suddette provvedano periodicamente alla pulizia dei marciapiedi e delle aree adibite a pubblico transito antistanti la loro proprietà, nonché delle caditoie ivi presenti.

5. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1°.

6. Fatte salve le sanzioni previste dal codice della Strada, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00. La medesima sanzione viene elevata ad euro 300,00 qualora il soggetto sia stato, nel quinquennio precedente, già diffidato o sanzionato per l'omessa potatura/ manutenzione delle medesime piante e/o siepi o comunque l'omessa potatura/manutenzione di piante e/o siepi del medesimo terreno nonché per l'omessa rimozione dei residui delle potature, la sanzione viene altresì elevata ad euro 500,00 qualora il soggetto sia stato già diffidato o sanzionato, nel quinquennio precedente per 2 o più volte per l'omessa potatura/manutenzione delle medesime piante e/o siepi o comunque l'omessa potatura/ manutenzione di piante e/o siepi del medesimo terreno nonché per l'omessa rimozione dei residui delle potature.

7. Gli interventi di manutenzione/potatura e di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale, sarà emanata ordinanza di esecuzione

dei lavori necessari, con previsione di intervento sostitutivo coattivo con spese di intervento interamente a carico del trasgressore.

TITOLO V

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 52

Disposizioni generali

1. Ai fini delle previsioni del presente Regolamento, per “disturbo” deve intendersi il fenomeno che in relazione all’entità dell’immissione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane, nonché turbamento dell’ambiente abitativo e/o esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

2. Chiunque eserciti attività di qualunque genere e natura che diano luogo a rumore dovrà adottare ogni accorgimento per evitare disturbo ai vicini.

3. Le autorità competenti, su reclamo o d’ufficio, accertano la natura e l’entità del rumore e promuovono i più idonei provvedimenti affinché chi eserciti attività rumorose lo faccia senza provocare disturbo.

4. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, ai conducenti di veicoli a motore è vietato sulle pubbliche strade, su tutte le aree della zona residenziale, o comunque sulle aree confinanti con fabbricati di civile abitazione, scuole, ospedali, case di cura e di riposo, ecc..., provarne il relativo funzionamento accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e rumori inutili. Le violazioni comportano la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 50,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 53

Grida e schiamazzi

1. Sono considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati, le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno nelle fasce orarie di cui all’art. 56, tanto di notte dopo le ore 22:00.

2. Qualora gli schiamazzi siano imputabili ad avventori in entrata e uscita da pubblici esercizi in orario notturno (dopo le ore 22:00), il reiterarsi di quanto sopra può comportare provvedimenti limitativi dell’orario di chiusura dei pubblici esercizi in deroga alle disposizioni generali.

3. Le violazioni di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 50,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

4. Le violazioni di cui al comma 2 comportano la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 150,00 oltre ad eventuali provvedimenti limitativi dell’orario del pubblico esercizio stabiliti e motivati di volta in volta.

Art. 54

Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti di disturbo tra le ore 22 e le ore 06 del giorno seguente.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere delle Autorità competenti ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ad Enti o Aziende che erogano pubblici servizi e alle ditte che lavorano per conto di questi.

4. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di superamento dei limiti acustici, le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 55

Carico e scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc. contenute in casse, bidoni, bottiglie ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

2. La violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 56

Fasce orarie di rispetto della quiete diurna

- **Fascia A** quiete diurna invernale dalle 12:30 alle 14:30 (in vigore dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno)
- **Fascia B** quiete diurna estiva dalle 13:00 alle 15:00 (in vigore dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno).

Art. 57

Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno o in altre diverse proprietà, tra le ore 22 e le ore 8.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, così come meglio precisato all'art. 53 (grida e schiamazzi).

3. Gli spettacoli o trattenimenti di cui al comma 1 sono ammessi anche all'aperto solo ed esclusivamente se autorizzati nelle licenze e/o con apposito provvedimento autorizzativo, che deve indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. Dette licenze/autorizzazioni possono essere negate o revocate in qualunque momento qualora venga rilevato dagli organi di competenza il mancato rispetto dell'atto autorizzativo o che l'esercizio di detti spettacoli causi disturbo effettivo o potenziale.

4. E' ammessa l'installazione temporanea ed il funzionamento di giostre nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale dopo le 09:00 e fino alle ore 24:00 con rispetto delle fasce orarie di cui all'art. 56, anche la domenica e negli altri giorni festivi infrasettimanali.

5. Sono ammesse manifestazioni a carattere temporaneo quali circhi, teatri tenda, festival, sagre, ecc. nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale, fino alle ore 24:00.

6. Per le iniziative di cui ai commi 4 e 5, trattandosi di iniziative di carattere temporaneo e di interesse generale, autorizzate di volta in volta dall'Autorità comunale ed installate nell'aree

appositamente individuate, è sempre ammessa la deroga ai limiti acustici di zona. Resta salvo il rispetto degli orari sopraccitati.

7. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di superamento dei limiti acustici, le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 58

Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili, lucidatrici ed altri apparecchi che siano fonti di molestie e disturbi anche di limitata entità, solo delle ore 08,00 e fino alle ore 22,00 con rispetto delle fasce di cui all'art. 56.

2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

3. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali prima delle ore 08:00 e dopo le ore 22:00 e nelle fasce di cui all'art. 56, fatto salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

4. Sono ammessi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di locali, anche in deroga ai limiti acustici, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo, e solo dalle ore 8:00 alle ore 19:00 con rispetto delle fasce di cui all'art. 56. E' vietata l'esecuzione di lavori la domenica e negli altri giorni festivi infrasettimanali. Per interventi edilizi di maggiore entità si rimanda a quanto disposto dall'art. 62 (attività edilizie rumorose).

5. E' ammessa deroga agli orari stabiliti al comma 4 solo per interventi manutentivi con carattere d'urgenza per l'erogazione dei servizi essenziali (acquedotto, fognatura, gas, linea elettrica, linea telefonica, ecc.);

6. La violazione alle prescrizioni del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente la condotta origine del disturbo.

Art. 59

Pubblici esercizi e locali destinati a commercio in sede fissa.

1. Presso i pubblici esercizi ed i locali destinati a commercio in sede fissa, collocati all'interno di fabbricati destinati a civile abitazione, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, lucidatrici ed altri apparecchi che siano fonti di molestie e disturbi anche di limitata entità, solo delle ore 08:00 alle ore 22:00 con rispetto delle fasce di cui all'art. 56.

2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. Non e' comunque consentito l'uso di detti apparecchi prima delle ore 08:00, e dopo le ore 22:00 con rispetto delle fasce di cui all'art. 56 fatta salva la totale insonorizzazione del locale.

3. L' uso di strumenti musicali è ammesso solo se i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno o in altre diverse proprietà;

4. Ai titolari di pubblici esercizi è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, così come meglio precisato all'art. 53 (grida e schiamazzi).

5. Sono ammessi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di locali, anche in deroga ai limiti acustici, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo, e solo dalle ore 8:00 alle ore 19:00 con rispetto delle fasce di cui all'art. 56. E' vietata l'esecuzione di lavori la domenica e negli altri giorni festivi infrasettimanali. Per interventi edilizi di maggiore entità si rimanda a quanto disposto dall'art. 62 (attività edilizie rumorose).

6. E' ammessa deroga agli orari stabiliti al comma 5 solo per interventi manutentivi con carattere d'urgenza per l'erogazione dei servizi essenziali (acquedotto, fognatura, gas, linea elettrica, linea telefonica, ecc.);

7. Fatte salve le sanzioni previste vigente normativa in materia di superamento dei limiti acustici, le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 60

Uso di macchine agricole e da giardino

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di agricoltura e giardinaggio è consentito nei giorni feriali dalle 8:00 alle 19:00 con rispetto delle fasce di cui all'art. 56. Alla domenica e negli altri giorni festivi infrasettimanali è consentito esclusivamente dalle 9:00 alle 13:00.

2. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

3. Sono ammesse deroghe ai limiti d'orario di cui al comma 1, solo ed esclusivamente per le attività agricole svolte a titolo principale per casi di accertata necessità. Tali deroghe saranno autorizzate dal Comune previa richiesta scritta e motivata da parte degli interessati.

4. La violazione alle prescrizioni del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 per i soggetti privati, elevata ad euro 100,00 qualora la medesima sia commessa da soggetti commerciali o professionali, oltre alla cessazione immediata dell'attività rumorosa.

Art. 61

Attività produttive rumorose

1. E' vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore qualora diano luogo ad accertato disturbo. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

2. I macchinari industriali e similari dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

3. Le attività e le lavorazioni rumorose, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8:00 alle 19:00 dei giorni feriali con rispetto delle fasce di cui all'art. 56. Alla domenica e negli altri giorni festivi infrasettimanali è consentito esclusivamente dalle 9:00 alle 13:00.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 54 (Lavoro Notturno), nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

5. I servizi comunali competenti, d'ufficio o a seguito di reclamo da parte dei cittadini interessati, accertano, con l'ausilio del personale per legge preposto, la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti affinché le attività produttive eliminino i rumori stessi o li riducano entro i limiti di legge, anche con riguardo all'orario di svolgimento dell'attività.

6. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Comune, con provvedimento motivato, ordina il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento e di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, è facoltà dell'Autorità comunale vietare l'esercizio dei mestieri e attività produttive, ed ordinarne il trasloco.

7. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa in merito al superamento dei limiti acustici, le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria € 100,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 62

Attività edilizie rumorose

1. I macchinari impiegati per le lavorazioni di cantiere (gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2. Le attività e le lavorazioni rumorose presso i cantieri edili potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8:00 alle 19:00 dei giorni feriali con rispetto delle fasce di cui all'art. 56. Alla domenica e negli altri giorni festivi infrasettimanali è vietata l'esecuzione di lavori che diano luogo a rumori.

3. Sono ammesse deroghe ai limiti di cui al comma 2 solo ed esclusivamente in casi di accertata necessità; la domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea.

4. I cantieri edili, essendo attività di carattere temporaneo, qualora prevedano l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dall'Autorità comunale. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea.

5. Sono escluse dalle procedure e dai limiti di cui sopra le attività di cantiere con carattere d'urgenza per l'erogazione dei servizi di pubblica utilità (acquedotto, fognatura, gas, linea elettrica, linea telefonica, ecc.) o per situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica.

6. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia, le violazioni dell'orario di cui al comma 2, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 63

Biliardini, flipper, attività ricreative

1. Chiunque detenga, all'esterno o all'interno dei locali di ritrovo, giochi leciti, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 22:00 e fino alle ore 08:00 del giorno successivo e di garantire il rispetto delle fasce di cui all'art. 56, fatta salva la totale insonorizzazione dei locali ad essi riservati;

2. Le attività sportive – ricreative rumorose svolte all'esterno, quali motocross, go-kart, tiro al volo, ecc. dovranno essere svolte solo negli spazi appositamente riservati dalle ore 9:30 alle ore 21:00 con rispetto delle fasce di cui all'art. 56.

3. La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 64

Uso dei dispositivi antifurto

1. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
- b. congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4. La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00.

5. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 3 il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo

6. Per la violazione di cui al comma 2 il trasgressore è tenuto ad adeguare entro 5 giorni l'esposizione prevista.

Art. 65

Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni. La bocca di sparo non potrà essere orientata verso residenze. Il periodo di utilizzo va dal 1 aprile al 30 ottobre e comunque non superiore a 7 mesi l'anno.

2. Ai fini della sicurezza e per scongiurare manomissioni detto cannone dovrà essere protetto da idonea recinzione.

3. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 08,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 3 minuti.

4. E' vietato l'impiego dei dispositivi ad onde d'urto per la difesa antigrandine a una distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati adibiti ad abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ad eventuali Consorzi.

5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 100,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 66

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Comune almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Comune dovrà essere dato almeno dieci giorni lavorativi prima della manifestazione stessa.
3. Onde evitare pericoli ed intasamenti per la viabilità, non è permesso che il corteo funebre muova a piedi dall'abitazione dell'estinto alla chiesa parrocchiale, salvo specifica autorizzazione comunale rilasciata ad hoc.
4. Lungo la sede stradale di competenza della SR 11 sono vietati i cortei in genere per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, nonché per motivi di viabilità salvo deroga del Sindaco il quale potrà disporre idoneo servizio d'ordine.
5. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore quali ad esempio sirene, campane ecc.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 50,00.

Art. 67

Odori nauseabondi o molesti – Provvedimenti

1. I proprietari o conduttori di un'industria, di un deposito, di un magazzino ed in genere di qualsiasi immobile saranno tenuti a prendere tutte le disposizioni opportune per evitare la diffusione di odori o vapori nauseabondi o molesti agli abitanti vicini ed ai semplici passanti lungo le vie attigue, anche se dette esalazioni non siano di pregiudizio alla salute.
2. Ove malgrado analoga diffida, l'odore permanga, l'Autorità comunale potrà ordinare la chiusura dell'opificio, la rimozione del deposito, ed in genere la adozione di tutte quelle misure che valgono a far cessare le cause dell'emanazione con spese a carico dell'interessato.
3. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 50,00. Per le violazioni di cui al comma 2 oltre all'eventuale provvedimento dell'Autorità Comunale verrà comminata una sanzione amministrativa pari ad euro 150,00.

Art. 68

Trasporto di oggetti

1. Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.
2. Gli oggetti acuminati e taglienti, come vetri, ferri appuntiti, devono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.
3. Il trasporto degli oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 25,00.

Art. 69

Deposito di cicli, ciclomotori e carrozzelle

1. E' vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, sui marciapiedi a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico dove possano arrecare intralcio a veicoli o pedoni
2. In seguito a piano di studio da redigersi a cura degli Uffici preposti (tecnico e Polizia Locale) il Comune predisporrà nelle aree individuate luoghi idonei alla sosta dei velocipedi pertanto, successivamente, nei luoghi attrezzati o in altri luoghi da cui gli stessi sono comunque facilmente raggiungibili, sarà vietata la sosta dei velocipedi ancorandoli alle transenne stradali, ancorché di delimitazione delle piste ciclabili, ed in tutti gli altri luoghi diversi da quelli all'uopo predisposti.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 25,00 ed alla rimozione del mezzo, qualora crei intralcio o pericolo per veicoli e/o pedoni, con addebito delle spese al trasgressore.

Art. 70

Rovinio di parti od accessori di fabbricati

1. Oltre a quanto prescritto nel Titolo Terzo del presente regolamento per la pulizia, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.
2. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, dei tetti e delle grondaie.
3. Qualora si verificchino improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 30 del codice della strada, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apportare gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità comunale.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 150,00.

Art. 71

Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

1. Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.
2. L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 25,00.

Art. 72

Protezioni in occasione di lavori

1. I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 50,00.

Art. 73

Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse.

1. I pozzi e le cisterne, devono avere le bocche e le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
2. Gli scavi, le cave e fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 250,00, salva diversa disposizione di legge e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 74

Apertura di botole e chiusini

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.
2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono venire autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 150,00.

Art. 75

Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00, salva diversa disposizione di legge, e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 76

Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle strade e loro pertinenze.

3. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.
4. Fatto salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 150,00.

Art. 77

Carichi sospesi

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.
2. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 150,00.

Art. 78

Recinzioni

1. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati che invadano la sede pubblica o aperta al pubblico fino all'altezza di m. 2,20.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 100,00 ed alla rimozione e/o adeguamento di quanto sopra.

Art. 79

Uso e manomissione di segnali

1. E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolamentazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.
2. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 150,00 ed all'addebito di ogni spesa sostenuta per la rimessa in pristino.

Art. 80

Detenzione e deposito di materie infiammabili

1. Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per prevenzione di incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, o per il tipo di locale o esercizio.
2. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il Comune, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati, nel rispetto delle disposizioni sulla prevenzione antincendio.
3. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 250,00.

Art. 81

Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza

1. Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini, sono tenuti a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 20x40 contenente la scritta:
2. "In caso di emergenza chiamare:" seguita dal cognome e nome del soggetto incaricato, il recapito telefonico della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi, o temporaneamente disabitati.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 50,00 oltre all'obbligo di adeguamento entro 5 gg alle prescrizioni impartite.

Art. 82

Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:
 - a) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
 - b) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti;
 - c) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui;
 - d) porre, lasciare cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
 - e) impedire o intralciare in qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.
2. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 150,00 oltre all'immediata interruzione dell'attività non consentita e/o la rimozione dei depositi e impedimenti.

Art. 83

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

1. Senza l'autorizzazione dell'autorità locale di Pubblica Sicurezza è vietato fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma compresi i fuochi artificiali.
2. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo, fiammiferi od altri oggetti accesi.
3. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 150,00 ed alla regolarizzazione della situazione in conformità delle suddette prescrizioni.

Art. 84

Uso delle risorse idriche potabili

1. Nel caso di dichiarazione di crisi idrica da parte della Regione Veneto o qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

2. Tutti i pozzi d'acqua ad uso privato devono essere autorizzati e dotati di apposita chiusura e di un contatore atto a misurare la quantità d'acqua prelevata.
3. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2° del presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 150,00 ed alla regolarizzazione della situazione in conformità delle suddette prescrizioni.

TITOLO VII

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 85

Custodia e tutela degli animali

1. Chi detiene un'animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute; dovranno essere inoltre fatti visitare e curare dai medici veterinari ogni qualvolta si renda necessario.
3. La superficie degli eventuali recinti per il ricovero non temporaneo dei cani, ovvero lo spazio minimo di superficie calpestabile riservata agli stessi qualora vengano custoditi all'interno di recinzioni in via non occasionale ma continuativa, non può essere inferiore a 8 metri quadrati per ogni animale avente peso vivo inferiore a 10 Kg.; la stessa verrà elevata a metri quadrati minimi 10 per ogni animale avente peso vivo superiore a 10 Kg. ed inferiore a 30 Kg ed a metri quadrati 15 per cani superiori ai 30 Kg di peso vivo. In caso di custodia di più cani nel medesimo recinto, alle dimensioni minime dello stesso dovranno essere aggiunti metri quadrati 2 (per cani sotto i 10 kg di peso vivo) oppure metri quadrati 4 (per cani oltre i 10 kg di peso vivo ma inferiori a 30 Kg.) ovvero metri quadrati 6 (per cani superiori ai 30 Kg. di peso vivo) per ogni esemplare in più ivi custodito, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale.
4. I recinti di cui al precedente comma dovranno essere collocati ad almeno 5 metri dal confine della proprietà. In caso di distanze inferiori dovrà essere acquisito il benessere del confinante.
5. In particolare è fatto divieto:
 - a) di recare disturbo al vicinato causato dall'animale a qualsiasi titolo custodito. In particolare i detentori di cani dovranno adottare tutte le cautele necessarie per evitare che l'animale e/o gli animali tenuti abbaino di continuo soprattutto in orario notturno;
 - b) di mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, anche randagi;
 - c) di tenere animali in terrazze e/o balconi ovvero in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva temperatura nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario;
 - d) di tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo; in particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale;
 - e) di trasportare animali in spazi troppo angusti e/o in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa. I mezzi di trasporto dovranno essere adeguati alla specie, razza e numero di animali trasportati;
 - f) di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario;
 - g) di abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, in qualunque parte del territorio;

- h) di lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali di proprietà o di cui si abbia il possesso o la custodia anche se posti a guardia di edifici rurali non recintati;
- i) di aizzare cani o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose;
- j) di addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività dei cani o di altri animali;
- k) di qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
- l) di utilizzare collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici che sui cani procurano paura e sofferenza e/o possa provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi; il divieto non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria;
- m) di utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private. Sono fatti salvi i circhi, che potranno utilizzarli per spettacoli circensi o rettilari;
- n) di introdurre nel territorio specie pericolose per l'incolumità dei cittadini senza adottare opportuni accorgimenti di detenzione e trasporto atti ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno a cose e persone.

6. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, resta vietato:

- a) tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- b) detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;
- c) ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche;
- d) colorare o vendere animali colorati artificialmente;
- e) trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto non collegati con l'abitacolo;
- f) trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
- g) condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
- h) procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani, gli interventi utili al benessere dell'animale stabiliti da personale competente in materia e gli interventi per prevenire la riproduzione;
- i) lasciare animali chiusi in veicoli o rimorchi in caso di condizioni climatiche tali da determinarne la sofferenza.

7. Oltre alle sanzioni penali, laddove previste, chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1° e 2° del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00;

8. Oltre alle sanzioni penali, laddove previste, chiunque viola le disposizioni previste al comma 5° lettere h), m) e n) del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00;

9. Oltre alle sanzioni penali, laddove previste, chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3°, 4° e 5° lettere a), b) c), d), e) ed f) e 6° del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00;

10. Oltre alle sanzioni penali, laddove previste, chiunque viola le disposizioni previste dal comma 5° lettere g), i), j), k), ed l) del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00.

Art. 86

Detenzioni di cani od altri animali in proprietà confinanti con aree pubbliche o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o altra proprietà privata, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle. Devono avere consistenza e uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale in modo che non possa mordere o arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
2. Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.
3. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere lasciati liberi, in ogni caso chi lo custodisce deve potere, in qualunque momento controllarne i movimenti.
4. Fermo restando le specifiche norme in materia la detenzione di animali in parti esclusive del condominio è consentita. In caso di permanenza esclusivamente momentanea, di animali su balconi, terrazzi e simili, i proprietari devono evitare che eventuali lordure rechino danno o molestia ai passanti e agli inquilini dei piani inferiori.
5. Il Sindaco con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani per i quali è stato debitamente accertato e comprovato che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare, disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato (inteso come pluralità di persone così come da giurisprudenza in tal senso) o le cui condizioni igienico sanitarie di detenzione determino la comprovata compromissione delle condizioni igienico sanitarie del luogo di custodia o delle parti comuni. Il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile con spese a carico del detentore.
6. Chiunque viola al presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00 salvo diversa disposizione di legge.

Art. 87

Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e tutela del patrimonio pubblico

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani ed altri animali non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile e immobile, di proprietà pubblica.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli negli appositi contenitori per deiezioni canine o, in caso di assenza, nei cestini pubblici.
3. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico del territorio.
4. I proprietari o detentori di cani o altri animali che si trovano su un'area pubblica o di uso pubblico devono sempre essere muniti di sacchetti di plastica, con guanti o paletta, per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
5. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 50,00. Chi non ottempera all'intimazione ad asportare le deiezioni solide sarà soggetto ad un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00 salvo diversa disposizione di legge.

Art. 88

Obbligo di museruola e guinzaglio per i cani

1. Nel territorio gli accompagnatori sono sempre tenuti:

a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, tenuti al guinzaglio che, in caso di presenza di altre persone, dovrà essere esteso al massimo un metro e mezzo.

b) Gli accompagnatori di cani aventi carattere aggressivo nei confronti delle persone o degli altri animali, dovranno portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

c) i cani, anche se muniti di museruola, devono essere sempre accompagnati al guinzaglio nelle aree pubbliche o comunque aperte al pubblico fatte salve le aree appositamente individuate per lo "sgambamento" degli animali stessi.

2. Chiunque viola il comma 1 lett. a) e c) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 salvo diversa disposizione di legge.

3. Chiunque viola il comma 1 lett. b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00 salvo diversa disposizione di legge.

Art. 89

Accesso dei cani negli esercizi pubblici

1. Negli esercizi pubblici, inclusi bar, ristoranti e circoli dove non ci può essere contatto con alimenti o bevande, è facoltà del gestore di consentire o vietare l'ingresso agli animali che dovranno comunque sempre essere tenuti con guinzaglio e/o museruola.

2. E' fatto obbligo al gestore o proprietario di tali attività commerciali, di segnalare all'ingresso del locale l'eventuale divieto di accesso agli animali.

3. La violazione di questo articolo implica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 salvo diversa disposizione di legge.

Art. 90

Accesso degli animali a parchi pubblici ed aree riservate

1. Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, laddove non espressamente vietato, secondo le modalità già previste negli articoli precedenti.

2. Agli animali da compagnia è vietato l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

3. Il Comune può istituire aree riservate ai cani opportunamente delimitate. In tali aree i cani possono essere introdotti senza museruola o guinzaglio sotto stretta osservazione da parte degli accompagnatori e senza determinare danni alle piante, alle strutture presenti, alle persone e/o agli altri animali presenti.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 salvo diversa disposizione di legge.

Art. 91

Fuga, smarrimento, cattura di cani e di altri animali

1. La fuga o lo smarrimento di un cane deve essere segnalata entro 24 ore al Comando di Polizia Locale ed eventualmente al servizio veterinario dell'A.S.L. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie sono a carico del proprietario.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 50,00.

Art. 92

Protezione della fauna selvatica

1. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di spavento per terzi.
2. Gli animali selvatici tenuti in cattività devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente le specie; essi devono avere la possibilità, se la natura della specie lo richieda, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare, di coricarsi e di ricavare una tana scavandola.
3. E' vietato detenere animali selvatici alla catena o legati al trespolo.
4. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente e fatte salve le eventuali conseguenze penali, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 150,00 per ogni singolo animale.

Art. 93

Esposizione e vendita di animali

1. Ferme restando le disposizioni previste dalla normativa vigente, le licenze per esporre animali alla pubblica vista devono prevedere inoltre i seguenti requisiti:
 - a) i locali e le attrezzature devono corrispondere alle specie ed al numero degli animali da esporre o utilizzare e devono essere costruiti in modo che gli animali siano protetti dagli influssi atmosferici, dai disturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico;
 - b) gli animali esposti devono poter disporre d'acqua e cibo in recipienti non rovesciabili, avendo cura della regolarità della somministrazione e della pulizia dei resti, il pavimento della gabbia espositiva deve essere ricoperto di materiale assorbente le deiezioni e deve essere tenuto costantemente pulito, onde assicurare la massima igiene;
 - c) è vietato costringere alla convivenza nella stessa gabbia animali tra essi incompatibili.
2. Il commercio di ogni specie animale, ittiche comprese, deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli stessi.
3. I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla loro sopravvivenza, immersi in vasche munite di ossigenatore.
4. E' vietata l'esposizione di animali nelle vetrine dei negozi o all'esterno degli stessi.
5. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente e fatte salve le eventuali conseguenze penali, chiunque non osserva le prescrizioni sopracitate e le eventuali ulteriori prescrizioni dell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00.

Art. 94

Spettacoli vietati

1. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa sono vietati gli spettacoli che causino agli animali stress, condizionamenti o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico.
2. Sono vietati ogni rappresentazione che comporti combattimenti tra animali, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili, le corride ed altre manifestazioni simili.
3. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente e fatte salve le eventuali conseguenze penali, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1

del presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 150,00 per ogni singolo animale, per le violazioni di cui al comma 2, fatti salvi gli aspetti penali, la sanzione è elevata ad euro 500,00 per ogni singolo animale.

Art. 95 **Colombi di Città**

1. E' vietato somministrare o depositare volontariamente cibo per i cosiddetti "colombi di città" in qualsiasi spazio pubblico o aperto al pubblico;
2. E' fatto altresì obbligo a tutti i proprietari degli immobili, occupati o no, siti nel territorio comunale di provvedere alla chiusura di tutti i possibili accessi onde evitare la nidificazione, nonché di mettere in atto tutte le cautele atte ad evitare gli accumuli di guano.
3. Il Sindaco, può con apposita ordinanza procedere, d'intesa e con l'approvazione del Servizio Veterinario della A.S.L., all'attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione dei colombi, valutati, gli aspetti biologici, sanitari e giuridici.
4. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 150,00 ed alla regolarizzazione della situazione in conformità delle suddette prescrizioni, qualora il trasgressore non vi provveda nei termini impartiti, l'Amministrazione vi provvederà in sua vece, con addebito di ogni spesa sostenuta.

Art. 96 **Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato**

1. Nel centro abitato non è consentito l'allevamento di animali bovini, equini caprini e suini, né la pratica dell'apicoltura.
2. E' vietato lasciare vagare, fuori dalla proprietà, conigli, galline, tacchini, oche ed altri animali da cortile.
3. Nel centro abitato, nelle abitazioni unifamiliari o, in caso di plurifamiliari previa acquisizione del benessere di tutti i residenti nell'immobile, è consentita la detenzione di animali da cortile (galline, conigli, tacchini, colombi ecc.) in numero massimo di 10 capi per il fabbisogno familiare, purché questi siano custoditi in locali o recinti posti ad almeno 5 metri dal confine con altre proprietà (riducibili previa acquisizione del benessere dei confinanti) da tenere costantemente puliti e chiusi onde evitare esalazioni maleodoranti e disturbo al vicinato.
4. Per quanto non espressamente previsto e sanzionato dalla specifica normativa vigente chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria di euro 100,00.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI DI POLIZIA RURALE

Art. 97 **Acque piovane**

1. I cortili, le aie, i giardini, gli orti e comunque tutta l'area di pertinenza degli edifici devono avere una adeguata sistemazione della superficie in modo da consentire il completo e rapido allontanamento delle acque piovane, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, provenienti da pozzi, cisterne, ecc.

2. Tutti gli edifici devono essere muniti di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere opportunamente incanalata nel sistema di scarico autorizzato in modo da evitare qualsiasi danno alle strade o alle proprietà limitrofe.
3. Ai sensi della legge 241/90, l'accertamento della violazione dovrà essere segnalato al proprietario, con ordine perentorio di adeguamento, prima dell'applicazione delle sanzioni amministrative.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 50,00.

Art. 98

Divieto di immettere direttamente acque usate

1. Nelle acque superficiali è vietato immettere direttamente acque usate, reflui domestici industriali, ecc. diverse da quelle meteoriche salvo specifica autorizzazione.
2. Vanno comunque osservate le norme del gestore del servizio idrico integrato e del Piano Regionale di Tutela delle Acque.
3. Fatte salve eventuali sanzioni previste da specifica normativa in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 150,00.

Art. 99

Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine, il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo gravoso, questo a norma dell'art. 913 del c.c.
2. Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.
3. L'attuazione del presente articolo non necessita l'emissione continuativa dell'ordinanza nei confronti del proprietario inadempiente.
4. Accertata la violazione da parte degli uffici competenti, sarà notificato al proprietario del fondo l'ordine di procedere all'eliminazione delle cause nel tempo massimo di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della comunicazione, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.
5. Trascorso inutilmente tale periodo verrà applicata la sanzione amministrativa di euro 150,00 oltre a quelle relative alla materia urbanistico-edilizia, contestualmente all'eventuale avvio della procedura per l'esecuzione in danno.

Art. 100

Manutenzione delle ripe ed attraversamenti, espurgo di fossi e canali

1. I proprietari, gli affittuari i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni laterali alle strade ed aree pubbliche, sia a valle che a monte delle medesime, devono mantenere le ripe in stato tale da impedire franamenti o cedimenti o il rovinio di piante ed arbusti sulla sede stradale, devono altresì mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, le griglie di attraversamento poste sulle cunette ed ogni manufatto simile in modo da garantire il deflusso delle acque; altresì devono adottare tutte le cautele utili ad evitare ogni altro sversamento su strade o terreni pubblici;

2. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti periodicamente espurgati, costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
3. I fossi o canali devono essere mantenuti costantemente puliti dalla vegetazione anche attraverso il periodico sfalcio degli stessi, i residui degli sfalci e la vegetazione rimossa dovrà essere asportata dall'alveo. Gli sfalci dovranno comunque essere effettuati almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 maggio e per il periodo autunnale entro il 30 ottobre, in caso di stagioni particolarmente piovose, gli sfalci dovranno avvenire con cadenza almeno mensile.
4. I tombinamenti che non garantiscono il normale deflusso delle acque dovranno essere sostituiti previa autorizzazione del Comune e/o altro Ente competente.
5. L'obbligo previsto dal comma precedente si estende anche alle tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti soggette a manutenzione e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari.
6. I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali devono essere soggette a manutenzione a cura e spese dei frontisti, dei consortisti, dei proprietari e possessori a qualsiasi titolo limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qualvolta sia ritenuto necessario.
7. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, L'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. Per tali lavori l'Amministrazione potrà coinvolgere il Consorzio di Bonifica competente per territorio.
8. I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati o ricostruiti.
9. Nelle zone in pendio i fossi privati dovranno avere in genere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.
10. Fatte salve eventuali sanzioni previste da specifica normativa in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa di euro 150,00. ed all'obbligo, a seguito di emanazione di apposita ordinanza, della rimessa in pristino dei luoghi pena l'esecuzione d'ufficio con addebito di ogni spesa conseguente.

Art. 101

Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza uguale alle profondità del fosso o del canale.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra viene misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.
3. Per la distanza degli alberi d'alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine, per gli alberi di non alto fusto, l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo.
4. Per le viti, gli arbusti, siepe vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di 2,5 m, ecc. dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro.
5. Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso dal confine delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento, dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione gli artt. 891 e seguenti del Codice Civile.
7. Fatte salve eventuali sanzioni previste da specifica normativa in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 100,00.

Art. 102

Tombinature

1. Le tombinature potranno essere effettuate previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Ente competente.
2. Fatte salve eventuali sanzioni previste da specifica normativa in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 300,00.

Art. 103

Prelievi di acque correnti

1. Eventuali prelievi di acque correnti entro canali non sono consentiti, se non previa richiesta al Genio Civile competente, in qualità di titolare delle concessioni idriche da parte dei superiori organi, fatte salve comunque le norme di Legge.
2. Fatte salve eventuali sanzioni previste da specifica normativa in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 150,00.

Art. 104

Prelievi di acque sotterranee

1. Eventuali prelievi di acque sotterranee non sono liberi, ma sono sottoposti ad autorizzazione in base alle norme vigenti.
2. Fatte salve eventuali sanzioni previste da specifica normativa in materia, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 150,00 ed alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 105

Cartelli per esche derattizzanti

1. E' fatto obbligo a chi pone esche derattizzanti in aree private accessibili alla popolazione o ad altri animali, apporre idonei avvisi secondo disposizioni di legge, tali esche dovranno essere posizionate con idonea protezione e attivando ogni massima cautela atta ad evitare il contatto delle sostanze con persone o animali diversi dai ratti.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 150,00.

Art. 106

Derattizzazione

1. Chi occupa un alloggio a qualsiasi titolo (proprietario, conduttore, comodatario, assegnatario ecc.) è tenuto ad effettuare periodicamente, laddove si rendano necessari, interventi di derattizzazione sulle aree di pertinenza dell'immobile, al fine della salvaguardia della salute pubblica.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 150,00.

Art. 107

Lotta alle zanzare

1. Per una efficace lotta alle zanzare, in particolare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 1° novembre, è obbligatorio:
 - a) non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
 - b) procedere alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata;
 - c) svuotare i contenitori di uso comune, come piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc., giornalmente o lavarli o capovolgerli;
 - d) coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere);
 - e) introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci o altri animali larvivori (come ad esempio i pesci rossi, ecc.) o in alternativa trattare con prodotti antilarvali le acque;
 - f) provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente con prodotti antilarvali le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili.
2. In particolare, le Aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna.
3. I proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi devono curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.
4. Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell'acqua.
5. Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.).
6. Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltretutto attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a propria cura:
 - a) disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
 - b) eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
 - c) stoccare quelli eliminati, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto di acqua, in containers da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
 - d) provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni.
7. Coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto e i vivai dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività.
8. Tutti i terreni interessati all'attività estrattiva nonché allo stoccaggio del materiale nello stabilimento di produzione devono essere costantemente controllati affinché non si verifichino ristagni d'acqua.
9. Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da *Aedes albopictus* “zanzara tigre” (15 luglio - 1 ottobre) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere

immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione anche mediante affidamento a ditte specializzate.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 100,00 ed all'adeguamento immediato alle prescrizioni imposte dal presente articolo.

Art. 108

Difesa contro le malattie delle piante

1. Nella evenienza di comparsa di attacchi parassitari particolarmente gravi e diffusi, l'Autorità comunale eventualmente d'intesa con l'osservatorio fitosanitario competente per territorio, potrà impartire disposizioni per la difesa delle piante che dovranno essere scrupolosamente osservate dai proprietari dei fondi interessati.

2. Ai proprietari, ai conduttori dei diversi fondi e ad altri comunque interessati è fatto obbligo di denunciare all'Autorità comunale, all'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura o all'Osservatorio Fitosanitario la comparsa di parassiti che appaiono particolarmente diffusi o pericolosi, nonché di applicare contro gli stessi i mezzi di lotta che venissero allo scopo indicati.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 100,00.

Art. 109

Divieto di vendita ambulante di piante o sementi

1. E' vietato il commercio ambulante non autorizzato delle piante, di parti di esse o di sementi destinate alla coltivazione.

2. E' concesso, previa autorizzazione, la vendita su posti fissi durante i mercati, le fiere ed in ogni altra occasione.

3. E' vietato trasportare piante o parti di esse se affette da malattie diffusibili.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 50,00, per le violazioni delle disposizioni contenute nel comma 3 la sanzione sarà pari ad euro 100,00.

Art. 110

Aratura dei terreni

1. I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.

2. Le arature e le altre lavorazioni agricole devono rispettare la distanza minima di almeno 15 mt dalla carreggiata stradale o del ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali ed il danneggiamento delle strade anche se il terreno è di proprietà.

3. Per quanto concerne i canali di bonifica, tale distanza deve essere superiore a 2 mt per cui deve essere lasciata libera, lungo i canali di scolo consorziali non muniti di argini, una zona della larghezza di minimo 1 mt per ogni lato, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri di manutenzione.

4. In mancanza del fossato laterale le distanze da rispettare sono così stabilite: 3 mt dal ciglio stradale in caso di arature in senso trasversale alla strada onde garantire la manovra delle

macchine operatrici al di fuori della sede stradale – tale distanza è ridotta a mt 1,50 qualora l'aratura avvenga in senso longitudinale alla strada.

5. resta comunque vietato occupare le strade pubbliche o di uso pubblico con trattori e macchine agricole e/o operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agricole.

6. In caso di constatazione della violazione, la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario ed al materiale esecutore della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.

7. Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine stabilito nel provvedimento, al ripristino dello stato dei luoghi che verrà impartito, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

8. Nei pendii collinari i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso delle curve di livello.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 100,00 per ciascuno dei soggetti obbligati così come specificato nel comma 6 del presente articolo, oltre all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui al penultimo comma del presente articolo.

Art. 111

Denuncia e/o isolamento in caso di malattie infettive degli animali

1. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva i proprietari o i detentori degli animali ammalati, o sospetti di esserlo, dovranno fare denuncia all'Autorità sanitaria e dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno eventualmente impartite dalle competenti Autorità.

2. I proprietari o i detentori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria dovranno provvedere all'isolamento degli animali.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 100,00.

Art. 112

Seppellimento di animali morti per malattie infettive

1. Il seppellimento di animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni di Polizia Veterinaria e comunque nel rispetto della normativa vigente.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pari ad euro 100,00 nonché all'eventuale bonifica a proprie spese dell'area oggetto del seppellimento

TITOLO VIII

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 113

Accertamenti

1. Per l'attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme del presente regolamento, si applicano le procedure di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ. mod. ed int.

2. In caso di presentazione di memorie difensive il Responsabile, così come individuato da apposite previsioni regolamentari, potrà stabilire l'importo della sanzione amministrativa da pagare fra un minimo di 25,00 euro ed un massimo di 500,00 euro secondo i criteri stabiliti dal Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone.

Art. 114

Sanzioni amministrative

1. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
2. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere immediatamente adempiuti, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di accertamento; l'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio competente.
3. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui ai precedenti commi, l'Ente competente provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tali casi le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 115

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

Art. 116

Reiterazione

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie, si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è provveduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza ingiunzione sono raddoppiate.

Art. 117

Norma finale

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2020 ed è sottoposto alle forme di pubblicità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme speciali e alla normativa statale, regionale, provinciale e comunale.